

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – SEZ. LAVORO - R.G. N. 15296/2020: RICORSO PROMOSSO DA N. 284 DIPENDENTI C/ AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI – ADDOLORATA, DEFINITO CON SENTENZA N. 8008/2023. AUTORIZZAZIONE PROPOSIZIONE APPELLO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE CONGIUNTAMENTE E DISGIUNTAMENTE AGLI AVVOCATI GIORGIO CALÒ E FRANCESCO MORCAVALLO. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO PER LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED ONORARI € 20.373,52 (NS. FASC. N. 6807/2020)</p>	
<p>Proposta di delibera: 127/24 del: 16/01/2024</p>	
L'Estensore: LONGO GIAN LUCA	Data 16/01/2024
Il Responsabile del Procedimento: LONGO GIAN LUCA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
<p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: I Costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente.</p>	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario f. f.	
Il Direttore Generale:	

## II RESPONSABILE DELLA U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 6, recante i presupposti, i criteri e le modalità operative dell'affidamento di incarichi individuali esterni di natura occasionale;
- VISTA** la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante " Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- VISTO** l'art. 17 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.2018, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale prescrive che nei provvedimenti i dati identificativi dell'interessato vengano assoggettati a pseudonimizzazione o minimizzazione;
- VISTE** le Linee Guida n. 12 adottate dall'ANAC in data 24.10.2018 nelle quali la suddetta Autorità ha confermato che il patrocinio legale è un "*appalto di servizi*" escluso dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e va affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero "*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità*";
- VISTA** la Deliberazione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata n. 01/DG del 2 marzo 2021 con la quale si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 Febbraio 2021 e del conseguente insediamento del Direttore Generale;
- VISTA** la Deliberazione n. 289/DG del 9 Giugno 2021 con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Responsabile della UOSD Attività Amministrativa Legale;
- PREMESSO** che :
- in data 21 Settembre 2020 è stato notificato presso questa Azienda da parte del legale di n. 284 dipendenti un Ricorso innanzi al Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro - N.R.G. 15296/20 a mezzo del quale lo stesso ha richiesto al Giudice adito: "*a) dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza del Direttore Generale n. 27 del 17.11.2011 nella parte in cui recita che hanno diritto alla mensa solo i lavoratori che prolungano l'orario di lavoro nelle ore pomeridiane per un totale di almeno otto ore consecutive al netto della pausa di trenta minuti, compresi i lavoratori turnisti nel caso di raddoppio del turno (mattina-pomeriggio ovvero pomeriggio-notte); b) dichiarare, comunque, il diritto alla mensa di tutti i ricorrenti; c) condannare l'Azienda Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata a concedere il diritto alla mensa, ovvero al pasto sostitutivo, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, ai*

*ricorrenti che prestano la propria attività, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro svolto (turnisti)....d) condannare l'Azienda complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata al risarcimento del danno economico di euro 4,13 per ciascun giorno di effettiva presenza in servizio di ogni ricorrente dalla data di applicazione dell'ordinanza del direttore Generale n. 27 del 17.11.2011, come da somme indicate nel corpo dell'atto, nonché da conteggi UIL allegati a cui ci si riporta, o della somma ritenuta di Giustizia”;*

- l'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata si è costituita innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro- nel giudizio introdotto con Ricorso n.r.g. 15296/20, per il tramite dell'Avv. Giorgio Calò dello Studio Legale Moscati Calò & Mazzei giusta Deliberazione DG n. 210 del 17.05.2021;
- il giudizio n.r.g. 15296/20 è stato definito dal Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro, con Sentenza n. 8008 emessa in data 20.09.2023 sfavorevole all'Azienda, a mezzo della quale l'Organo di giustizia, ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a ricevere il buono pasto sostitutivo per gli anni dal 2015 al 2019 e per l'effetto ha condannato l'Azienda al pagamento di un importo complessivo di €. 780.151,49 suddiviso tra i ricorrenti; ha altresì dichiarato compensate per la metà le spese di lite e ha condannato l'Azienda medesima a rifondere ai ricorrenti la residua metà, liquidata in complessivi €. 18.444,50 oltre 15% per spese generali, iva e cpa.;

**DATO ATTO**

che l'Avv. Giorgio Calò con nota mail del 22.09.2023 ha suggerito la proposizione di appello avverso la suddetta sentenza n. 8008/2023 del Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro in quanto sussistono ragionevoli motivi, di diritto oltre che di opportunità, per impugnare, nonché alla luce della rilevanza economica della vicenda;

**TENUTO CONTO**

che:

- sono attualmente pendenti altri ricorsi con identità di “petitum et causa petendi” innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro il cui patrocinio è stato affidato all'Avv. Francesco Morcavallo;
- tale contenzioso potrebbe generare delle criticità sull'assetto organizzativo dell'Azienda, stante il suo forte impatto economico sul bilancio della stessa e, più in generale, sul sistema sanitario regionale;
- l'eventuale acquiescenza alla sentenza “*de qua*” avrebbe implicazioni ed effetti sui medesimi giudizi pendenti nei quali l'Azienda è parte resistente;

**CONSIDERATO**

quindi, necessario proporre appello avverso la suddetta sentenza n. 8008/2023 del Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro;

**RITENUTO**

pertanto opportuno confermare il mandato di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Giorgio Calò nel giudizio di appello;

**CONSIDERATA**

la complessità e la delicatezza della vertenza “*de qua*” e la necessità di assicurare prioritariamente l'unitarietà della linea difensiva tra il presente giudizio e quelli con “*identità di petitum et causa petendi*” patrocinati dall'Avv. Francesco Morcavallo;

**RITENUTO**

opportuno prevedere un affiancamento difensivo “*ad adiuvandum*” al legale confermato nel patrocinio del giudizio di appello, che possa supportarlo nelle varie fasi processuali;

#### RITENUTO

opportuno nominare congiuntamente e disgiuntamente gli avvocati Giorgio Calò e Francesco Morcavallo entrambi del Foro di Roma, quali difensori dell'Azienda nella vertenza "de qua", in quanto i suddetti legali sono già a conoscenza di tutti gli aspetti normativi e giurisprudenziali attinenti alla materia oggetto del contenzioso, ed al fine di conservare l'unicità della linea difensiva tra i diversi giudizi di merito pendenti anche tra i diversi gradi autorizzandoli a compiere tutti gli atti idonei a tutelare l'Azienda Ospedaliera nel suddetto giudizio, conferendo agli stessi sia congiuntamente che disgiuntamente ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Giorgio Calò, sito in Roma Via Savoia n. 78;

#### DATO ATTO

che:

- l'Avv. Francesco Morcavallo ha trasmesso in data 02.01.2024 un preventivo di massima con compensi ridotti in un'ottica di contenimento della spesa pubblica con espunzione dell'onorario per la fase di studio, per un importo complessivo di €. 6.782,52 (Onorari €. 5.671,00; Spese generali 15% €. 850,65; Cassa Avvocati €. 260,87; Iva esente regime forfettario);
- con medesima nota l'avv. Morcavallo ha richiesto a titolo di acconto di versare nell'anno 2024 la somma di €. 3.391,26 (€. 2.835,50 per compensi; €. 425,32 spese generali ed €. 130,44 per Cassa avvocati; Iva esente per regime forfettario);
- l'Avv. Giorgio Calò ha trasmesso in data 09.01.2024 un preventivo di massima modulato secondo i valori medi dei parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 s.m.i. – complessità media (Fase di studio; Fase introduttiva; Fase istruttoria; Fase decisionale) e sul quale è stata applicata una riduzione del 50%, in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica per un importo di €. 12.299,50 (Onorari €. 8.429,40; Spese generali 15% €. 1.264,41; Cassa Avvocati €. 387,75 oltre 22% €. 2.217,94);
- l'Avv. Giorgio Calò con medesima nota del 09.01.2024 ha rappresentato, inoltre, che le spese non imponibili ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972 che l'Azienda dovrà sostenere nella fase di introduzione del giudizio d'appello oggetto del presente atto saranno approssimativamente le seguenti: "Contributo unificato €. 1.264,50; Marca da bollo (iscrizione a ruolo) €. 27,00 per un totale spese non imponibili €. 1.291,50";

#### TENUTO CONTO

conseguentemente, che l'onere massimo derivante dal presente provvedimento, è pari ad € 20.373,52 (€ 6.782,52 compenso complessivo Avv. Francesco Morcavallo + 12.299,50 compenso complessivo Avv. Giorgio Calò + 1.291,50 contributo unificato), trova riferimento sul conto 509030201, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti":

- per €. 4.682,76 (acconto €. 3.391,26 per Avv. Morcavallo + €. 1.291,50 Contributo unificato e marca da bollo per Avv. Calò) sull'Aut. n. 14 sub-aut. n. dell'Esercizio 2024;
- per €. 15.690,76 (Compenso complessivo Avv. Giorgio Calò €. 12.299,50 + Saldo compenso complessivo Avv. Francesco Morcavallo €. 3.391,26) sull'Esercizio 2025;

#### ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della

legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

### PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di autorizzare la proposizione di un Ricorso in appello avverso la citata Sentenza n. 8008/2023 emessa in data 20.09.2023 dal Tribunale Civile di Roma – Sez. lavoro - nel giudizio NRG 15296/20 per i motivi esposti in narrativa;
- di affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi dell'Azienda Ospedaliera, congiuntamente e disgiuntamente agli avvocati Giorgio Calò e Francesco Morcavallo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, anche di intimazione, opposizione e/o di esecuzione, conferendogli il potere di compiere atti che comportano disposizione del diritto in contesa con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ad azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, sia in via principale che incidentale, innanzi la Corte di Appello, richiedere, nella fase esecutiva, lo svincolo e l'attribuzione di somme, ad incassarle ed a rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio in Roma, presso lo Studio legale dell'Avv. Giorgio Calò, Via Savoia n. 78;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento ai suddetti avvocati, nella somma complessiva di € 20.373,52 che trova riferimento sul conto 509030201, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti":  
per € 4.682,76 ( acconto € 3.391,26 per Avv. Morcavallo così composto: "onorari € 2.835,50; € 425,32 spese generali ed € 130,44 per Cassa avvocati; Iva esente per regime forfettario" + € 1.291,50 Contributo unificato e marca da bollo per Avv. Calò ) sull' Aut. n. 14 sub-aut. n. dell' Esercizio 2024;  
per € 15.690,76 (Compenso complessivo Avv. Giorgio Calò € 12.299,50 così composto: "onorari € 8.429,40; spese generali € 1.264,41; cassa avvocati € 387,75; Iva 22% € 2.217,94" + Saldo compenso Avv. Francesco Morcavallo € 3.391,26 così composto: "onorari € 2.835,50; spese generali € 425,32; cassa forense € 130,44; Iva esente regime forfettario") sull' Esercizio 2025;
- la UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive

modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

#### **DELIBERA**

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on -line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L. R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L. R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.